

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 22)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, FERRONI, CALEFFI e TOLLOY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti avvenimenti hanno richiamato ancora una volta la attenzione degli osservatori italiani e stranieri sul grave e crescente disagio in cui versa la maggiore rassegna internazionale d'arte del nostro Paese, cioè la Biennale di Venezia.

Senza entrare qui nel merito delle complesse ragioni di tale disagio, è comunque certo che una delle più rilevanti ha carattere istituzionale: la regolamentazione della rassegna risale infatti al regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge il 17 aprile 1930, n. 504, e modificato successivamente con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517. Nel corso di quasi quaranta anni, le esigenze tecniche e scientifiche di una rassegna di questo tipo si sono radicalmente modificate: ma le forme istituzionali che la reggono sono rimaste quelle stesse che furono dettate a suo tempo dal fascismo, nello spirito autoritario ed antidemocratico che gli era congeniale. Le resistenze burocratiche hanno impedito fino ad oggi, ad oltre vent'anni dalla Liberazione, che finalmente si offrisse alla Biennale uno statuto democratico, tale da consentirle quel respiro e quella agilità di funzionamento, quella capacità di recepire i nuovi bisogni della comunità, da cui dipende in gran parte la

capacità di sopravvivenza di una istituzione, che ha da svolgere un ruolo attivo e stimolante nella documentazione e nello sviluppo delle arti.

Anche nella passata Legislatura, varie iniziative legislative furono prese da deputati e da senatori allo scopo di sanare una situazione giudicata non più sostenibile: una di esse giunse quasi in porto, dopo lunghi ed approfonditi dibattiti nei due rami del Parlamento. È solo da deplorare che questioni del tutto marginali di sistemazione di una parte esigua del personale abbiano impedito a tale proposta, proprio alla fine della legislatura, di diventare legge.

I proponenti si limitano ora a ripresentare quella proposta, che aveva trovato allora il sostanziale consenso di tutte le parti politiche, migliorata nei pochi punti che esigevano ritocchi (altri eventuali potranno essere sempre proposti nel corso del dibattito, alla luce di nuove esperienze); ed auspicano che la nuova Legislatura voglia, con atto di responsabilità, approvarla subito all'inizio dei suoi lavori, per assicurare finalmente un democratico strumento istituzionale all'opera di quanti contribuiscono e contribuiranno ad assicurare nuova e feconda vitalità alla Biennale veneziana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente autonomo La Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

- a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;
- b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;
- c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;
- d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;
- e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;
- f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;
- g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed ar-

tistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinate da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere e) e g), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo La Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

È membro di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
- f) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- g) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;
- h) un membro designato dall'ente Regione;
- i) cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inequamente rappresentate, e scelti in terne proposte:

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici, storici ed esperti nelle materie artistiche di competenza della Biennale.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *i)* devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;

b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;

c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei Sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti alla Esposizione internazionale d'arte in propri padi-

glioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentino progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Al Presidente e ai membri del Consiglio non è dovuto alcun compenso fisso. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni nonchè al trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo il caso di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le assenze sono giustificate per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo per tre adunanze consecutive del Consiglio decadono e vengono sostituiti a norma dell'articolo 12. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di cinque membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patri-

monio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo La Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e di arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un Capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore della fototeca, cineteca e discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 42.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del

Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o istituzione privata e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I quattro Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

Si applicano ai Direttori le norme dettate per il Segretario generale dall'ultimo comma dell'articolo 16.

Art. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Fanno parte di diritto della Commissione del rispettivo settore, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente e al Segretario generale sui compiti loro affidati.

Art. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore, sentito il rispettivo Direttore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di sette membri esperti nelle relative materie, conformemente a quanto prescritto al secondo comma dell'articolo 10, ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni, nonchè di realizzazione di essi a fianco del Direttore del settore.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Direttore.

Le Commissioni durano in carica due anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole ma-

terie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

La nomina viene effettuata, su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente ed alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 24.

L'Ente ha una biblioteca e un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore, e una fototeca, una cineteca e una discoteca dirette da un altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o istituzione privata.

Art. 25.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio e non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro, se non in casi eccezionali e a seguito di apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 27.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 28.

La vigilanza nei confronti dell'Ente, limitatamente al controllo sulla legittimità degli atti e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri per quanto di rispettiva competenza.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 30.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, al Consiglio comunale, al Consiglio provinciale di Venezia e alla Corte dei conti.

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto

dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 33.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 34.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

Art. 35.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 36.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Art. 37.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Art. 38.

Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 39.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale di arte cinematografica, sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE

Art. 42.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del per-

sonale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo; la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, numero 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del personale previsto dall'articolo 15 per quanto riguarda i posti di ruolo che non siano già regolarmente coperti all'atto del bando, e per l'assunzione del personale di ruolo che sarà previsto dal regolamento organico dell'Ente di cui al primo comma del presente articolo, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al presente articolo.

Art. 43.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi indicata dal Consiglio comunale per la scelta del Presidente dell'Ente, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 8.

Entro lo stesso termine gli Enti locali interessati ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al

Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo, conformemente al primo comma dell'articolo 10.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10.

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera *h*) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.